

## PROFESSIONISTI

---

### ***L'azione di responsabilità si prescrive dopo dieci anni dall'accertamento***

di Euroconference Centro Studi Tributari



Il termine di **prescrizione decennale** previsto per l'**azione di risarcimento del danno** nei confronti del **Dottore Commercialista** decorre dalla **data di notifica dell'avviso di accertamento**, in quanto solo da questo momento si è verificato un **danno**. Precedenti atti, quali il **processo verbale di constatazione**, prima notificati al contribuente, **non sono idonei**, invece, a far decorrere il termine, se **non configurano un danno**.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8872, depositata ieri, 31 marzo**.

Il caso riguarda una **snc raggiunta, nel 2000**, da un **processo verbale di constatazione**, seguito da un **avviso di accertamento**, in cui venivano contestate **irregolarità fiscali** da attribuirsi al **Dottore Commercialista** responsabile della **tenuta dei libri contabili**.

Nel **2012** (ovvero ben 12 anni dopo) **la società agiva nei confronti del Dottore Commercialista** per la richiesta di **risarcimento danni**, risultando però **soccombente** in primo grado per dichiarata intervenuta **prescrizione del diritto**, considerato il decorso dell'ordinario **termine decennale**.

La pronuncia veniva **confermata in Corte d'Appello**, la quale ribadiva che il termine decennale doveva ritenersi **decorrente dalla data di notifica del processo verbale di constatazione**.

La società **ricorreva quindi per cassazione**, trovando **accoglimento** alle sue ragioni.

La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che **l'azione di risarcimento danni presuppone che il danno si sia verificato**: il **danno**, però, non può consistere nella **notifica del processo verbale di constatazione**, che costituisce soltanto un **atto interno** che potrebbe essere recepito

nell'ambito di un avviso di accertamento (**ma potrebbe anche non esserlo**).

Solo dalla **notifica dell'avviso di accertamento**, dunque, **decorre il termine decennale** entro il quale deve essere **promossa l'azione di risarcimento danni**.

Devono quindi ritenersi **errate** le conclusioni raggiunte dalla **Corte d'Appello**, la quale si è limitata ad evidenziare che la **condotta negligente del professionista** poteva emergere già nel **processo verbale di constatazione**, ove si indicavano espressamente le responsabilità del commercialista.

Veniva invece ritenuta **erroneamente irrilevante** la questione che il processo verbale **non** fosse un atto **impugnabile**.

In realtà, evidenzia la Corte, *“un **danno**, ancora, **al momento del processo verbale di constatazione non può considerarsi verificatosi**, proprio per via della **funzione di atto**, **meramente endoprocessuale**, anche se notificato al contribuente, del **processo verbale di constatazione**”*.

Il **processo verbale di constatazione**, in altre parole, **non è un atto lesivo**, e, in quanto tale **non fa decorrere il termine di prescrizione** per l'azione di risarcimento danni: *“altro è sapere che il **commercialista potrebbe aver sbagliato**, altro è sapere che **ne è derivato un danno**, ben potendo dall'errore non derivare alcun pregiudizio, se il Fisco poi non agisce per recuperare la somma”*.